



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Fulvio Maria LONGAVITA	Presidente
Dott. Vincenzo BUSA	Consigliere – relatore
Dott.ssa Beatrice MENICONI	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 5 aprile 2017

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2010)";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il Decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2014;

VISTA la Deliberazione n. 1/2017/INPR del 19 gennaio 2017 con cui questa Sezione ha approvato il programma delle attività di controllo per l'anno in corso;

VISTA la relazione dell'Organo di revisione contabile sul rendiconto per il 2014 del Comune di Gubbio;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per il giorno 5 aprile 2017;

UDITO, nella Camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017, il relatore, Consigliere Vincenzo Busa.

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) prevede che gli organi degli Enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

L'art. 148-bis TUEL prevede e disciplina i poteri di esame e verifica delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui predetti documenti (bilancio e rendiconto) degli Enti locali.

La deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015, specificamente riferita alle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2014, con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha determinato le linee guida per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della citata legge n. 266, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali - ha ribadito quanto già espresso nelle precedenti deliberazioni in merito alla necessità del controllo da parte delle Sezioni regionali, al fine di consentire agli Enti di organizzare i necessari interventi correttivi idonei a ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Gubbio ha trasmesso la relazione sul rendiconto 2014 senza evidenziare significative irregolarità contabili.

Con nota prot. n. 1943 del 21 novembre 2016, il Magistrato istruttore ha instaurato il contraddittorio con l'Ente locale, chiedendo chiarimenti in ordine:

- al mancato avvio delle attività necessarie all'armonizzazione contabile relativamente alla ricognizione del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato;
- agli adempimenti finalizzati alla riscossione delle entrate relative a ICI/IMU, TARSU/TIA/TARES, COSAP/TOSAP, contributo permesso per costruire, sanzioni per violazione del Codice della Strada e imposta sulla pubblicità, di competenza degli esercizi 2012, 2013 e 2014;
- alla cancellazione dei residui passivi in sede di riaccertamento, incidenti sull'avanzo di amministrazione, e ai conseguenti riflessi sulla relativa copertura finanziaria inizialmente prevista;
- alla motivazione della presenza di discordanze tra crediti e debiti con le Società partecipate;
- alla cancellazione di una parte dei residui attivi e passivi, in sede di riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 nonché alla determinazione del FCDE e del fondo pluriennale vincolato;

Con nota n. 111 del 24 gennaio 2017 il Magistrato ha chiesto ulteriori chiarimenti in merito alla cancellazione, in sede di riaccertamento ordinario e straordinario, dei residui attivi per insussistenza dell'obbligazione.

Con distinte note n. 100 del 2 gennaio 2017 (prot. Cdc n. 2 in pari data), e n. 6680 del 23 febbraio 2017 (prot. Cdc n. 528 in pari data), il Comune di Gubbio ha riferito in merito alle predette richieste.

SI OSSERVA CHE

- la relazione sul rendiconto è stata redatta secondo le linee guida di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015;
- le diverse indeterminatezze e criticità emerse dall'esame del questionario ed evidenziate dal Magistrato istruttore nelle note del 21 novembre 2016 e del 24 gennaio 2017, fatta eccezione per il rilievo evidenziato in appresso, sono state in parte chiarite o superate con le note di risposta del 27 dicembre 2016 e del 23 febbraio 2017;
- dall'analisi dei dati comunicati con riguardo alle entrate contabilizzate nel titolo I del bilancio è emerso che non è stata ancora avviata la riscossione coattiva nei confronti dei contribuenti che hanno omesso di versare la TARES relativa al 2013, per l'importo complessivo di € 391.909,91, e la TARI del 2014, per l'importo di € 362.982,69;

P.Q.M.

la Corte dei conti
Sezione Regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA

di segnalare al Consiglio, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Gubbio le osservazioni contenute nella presente pronuncia per le determinazioni di competenza.


DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente sia trasmessa al Consiglio, al Sindaco ed all'Organo di


revisione del Comune di Gubbio, nonché al Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per l'Umbria per i profili attinenti all'omesso avvio, finora, della riscossione coattiva delle entrate sopra indicate.

Così deliberato in Perugia, nella Camera di consiglio del 5 aprile 2017.

Il Relatore
Cons. Vincenzo BUSA



Il Presidente
Fulvio Maria LONGAVITA



Depositato il **06 APR. 2017**

Il Preposto della Sezione

Roberto Attilio Benedetti

